



Allegato A)

COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PERIODO 1.01.2019- 31.12.2021.**

Malo, 28/9/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE
f.to dott. Oscar Raumer

INDICE:

- ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
- ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO
- ART. 3 - DESTINATARI
- ART. 4 - PRESTAZIONI
- ART. 5 - ORARIO DEL SERVIZIO
- ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO
- ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 8 - MODALITA' DELLE SOSTITUZIONI
- ART. 9 - MODALITA' ORGANIZZATIVE
- ART. 10 - DIMENSIONE PRESUMIBILE DEL SERVIZIO
- ART. 11 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO
- ART. 12 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 13 – IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
- ART. 14 - TERMINI DI PAGAMENTO
- ART. 15 - MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA O DELL'ORGANIZZAZIONE
- ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
- ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 18 - PENALITÀ
- ART. 19 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
- ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 21 - CONTROVERSIE
- ART. 22 – SICUREZZA

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento parziale del servizio di Assistenza Domiciliare svolto a favore di anziani, disabili, adulti ed eventualmente minori, in situazioni di disagio o in condizione di non autosufficienza, per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2021.

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), persegue le seguenti finalità:

- consentire ai cittadini la permanenza nel proprio contesto di vita, assicurando l'aiuto necessario per la cura e l'igiene della persona, per il ménage domestico, per il recupero e il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione;
- supportare gli utenti in situazioni di emergenza dovuti a eventi imprevisti (es. ricovero ospedaliero dell'interessato o del familiare che lo assiste);
- sostenere nel lavoro di cura le famiglie in difficoltà con figli minori, disabili e anziani
- contrastare il ricorso a strutture residenziali ove ciò sia possibile;
- prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, favorendo il miglioramento della qualità della vita in generale;
- promuovere e rafforzare le reti di aiuto informale (es. vicinato, associazioni, ecc.);

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari del servizio persone anziane, adulte, minori, portatori di handicap anche in particolari condizioni di deterioramento psicofisico o disabilità, incapaci di provvedere, anche solo temporaneamente, al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche e relazionali, spesso classificati per la patologia e per il grado di dipendenza, ad alta intensità assistenziale. Gli utenti del servizio presentano bisogni da soddisfare attraverso interventi sociosanitari qualificati e tempestivi, da calibrare sui singoli bisogni e appropriati all'intensità assistenziale richiesta.

Sono altresì destinatari del servizio, indipendentemente dall'età, persone che vivono in condizioni abitative, familiari e sociali particolarmente problematiche e/o di isolamento, nonché soggetti con problemi psichiatrici.

ART. 4 - PRESTAZIONI

Il servizio domiciliare fornisce indicativamente le seguenti prestazioni:

- aiuto alla persona nella cura di sé (igiene personale, vestizione ed alimentazione);
- aiuto domestico (igiene ambientale);
- servizio mensa (pasti a domicilio);
- servizio di lavanderia;
- servizio di trasporto e accompagnamento;
- visite domiciliari di socializzazione;
- disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- svolgimento di altre minute attività all'interno o all'esterno dell'abitazione dell'assistito;
- ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.

La ditta aggiudicataria dell'appalto sarà inoltre tenuta all'espletamento di tutte le attività aggiuntive contemplate nel progetto di gestione presentato alla stazione appaltante in occasione della partecipazione alla gara.

Su richiesta della stazione appaltante potrà inoltre essere previsto un servizio di sorveglianza e accompagnamento.

ART. 5 - ORARIO DEL SERVIZIO

Le prestazioni devono essere assicurate con tempestività, flessibilità, continuità e professionalità nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7,00 e le ore 19,00, per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) mentre per il sabato e la domenica (in tutti i mesi dell'anno) deve essere assicurata la disponibilità ad effettuare il servizio, da parte della Ditta, in caso di emergenza e/o di situazioni particolarmente precarie.

Per situazioni che presentino necessità particolari e/o per situazioni d'urgenza, si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta l'effettuazione dell'intervento in orari particolari ed eventualmente diversi rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO

Ferma restando la completa autonomia della Ditta aggiudicataria del servizio nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nel servizio, il personale impiegato dovrà, in ogni caso, conoscere e parlare la lingua italiana ed essere in possesso di una comprovata esperienza nel campo dell'assistenza di anziani e disabili. I requisiti professionali degli operatori dovranno comunque corrispondere a quelli indicati dalla normativa vigente in relazione al profilo di Operatore socio sanitario o figura equipollente in base alla normativa nazionale.

La Ditta dovrà:

- garantire il servizio mediante l'utilizzo di personale in misura sufficiente in relazione all'utenza da servire. A titolo puramente indicativo (prendendo come punto di riferimento la situazione relativa alla ditta uscente) il fabbisogno stimato ammonta complessivamente a n. 3 persone con contratti a tempo parziale;
- selezionare tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all'affidabilità, all'onorabilità e all'esperienza;
- prevedere l'aggiornamento professionale obbligatorio del personale e quello eventualmente contemplato dal progetto di gestione mediante corsi di formazione e di aggiornamento.

Nei confronti del personale impiegato, la Ditta dovrà applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, stipulare le polizze assicurative necessarie per la responsabilità civile e gli infortuni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a carico della stessa tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previsti da leggi o regolamenti vigenti in materia, anche quelli in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.

Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra il Comune di Malo ed il personale della ditta (impiegato, socio, volontario ecc. ecc.) addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti ai servizi di cui trattasi; pertanto il comune di Malo risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta ed i propri dipendenti. Ai sensi della normativa vigente, la ditta è obbligata, in corso di prestazione del servizio a essere in regola con gli adempimenti degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro, talché il comune di Malo in mancanza di regolarità nei versamenti INPS e INAIL, non potrà procedere alla liquidazione delle competenze maturate dalla stessa.

Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato sono considerate L.E.A. e sono da considerarsi, pertanto, alla stregua dei servizi di pubblico interesse: come tali non potranno essere sospese in caso di sciopero.

La ditta, entro i 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto, dovrà trasmettere alla stazione appaltante:

- l'elenco nominativo del personale assegnato al servizio con relativo curriculum professionale e formativo (resta inteso che, in caso di sostituzione degli operatori, la ditta dovrà comunicare i nuovi nominativi, i curricula e i contratti di lavoro);
- copia dei singoli contratti di lavoro.

A tutto il personale, la ditta dovrà:

- a. fornire e chiedere di utilizzare un tesserino di riconoscimento e tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- b. richiedere di dare immediata e tempestiva comunicazione ai servizi sociali del comune di Malo di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti con gli utenti;
- c. richiedere che sia facilitato il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio, in coerenza con gli obiettivi dei servizi offerti;

d. richiedere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale comunale.

Alla ditta e ai relativi operatori impiegati nei servizi di cui al presente capitolato è fatto **assoluto divieto** di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti e/o dei relativi familiari, in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. Nell'ipotesi in cui la Ditta effettuasse, tramite i propri operatori, ulteriori prestazioni a pagamento, a favore degli utenti, non ricomprese nei servizi affidati dovrà darne precisa comunicazione alla stazione appaltante per procedere eventualmente alla rivisitazione del PAI.

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal comune, dà facoltà all'Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il comune può ricusare motivatamente un operatore proposto dalla Ditta, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione, previa opportuna contestazione all'aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni.

Per i servizi previsti al precedente articolo 4, comma 3, il personale eventualmente richiesto dovrà essere idoneo anche se non in possesso di qualifica OSS.

ART. 7: CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 8 - MODALITA' DELLE SOSTITUZIONI

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio la ditta dovrà programmare le assenze degli operatori in modo tale da evitare qualsiasi soluzione di continuità nell'erogazione del servizio. Considerate le peculiarità dell'utenza, la Ditta, in caso di sostituzione degli operatori, dovrà darne comunicazione, oltre che alla stazione appaltante, anche agli assistiti per consentire loro un progressivo adattamento. Resta inteso che la ditta dovrà contenere il più possibile il turn over degli operatori e garantire la massima continuità degli operatori con gli utenti.

Per il personale di nuova immissione in servizio è richiesto un periodo di affiancamento di almeno tre giorni senza oneri aggiunti a carico del comune.

ART. 9 - MODALITA' ORGANIZZATIVE

Nella gestione del servizio la ditta si impegna a raccordarsi con i servizi sociali del comune per un'azione congiunta e coordinata di programmazione, verifica e valutazione degli interventi previsti, al fine di un utilizzo razionale di tutte le risorse disponibili che fanno parte integrante della rete sociosanitaria del territorio.

L'individuazione, l'ammissione e la dimissione degli utenti dei servizi è di esclusiva competenza dell'assistente sociale.

Il Comune di Malo individua l'assistente sociale pro tempore quale funzionario interno responsabile del controllo dei servizi. La ditta aggiudicataria del servizio individua, all'interno del proprio organico (esclusi gli operatori in servizio presso il comune di Malo), un Coordinatore/Referente tecnico il quale deve essere un soggetto con esperienza specifica nel settore dell'assistenza domiciliare.

Per ogni utente ammesso agli interventi di sostegno è predisposto un piano assistenziale individualizzato (P.A.I.), redatto generalmente per iscritto. Esso è sottoposto a verifiche conoscitive periodiche ed eventuali aggiornamenti e variazioni. In condizioni di particolari urgenza l'Assistente sociale potrà richiedere alla Ditta di attivare

immediatamente interventi domiciliari con riserva di concordare successivamente il piano individuale. Gli operatori della Ditta dovranno attenersi alla compilazione di appositi prospetti appositamente concordati fra l'Assistente sociale incaricato e il Coordinatore/Referente tecnico della Ditta.

Al fine di garantire un servizio di massima qualità, dovranno tenersi incontri periodici di equipe tra l'Assistente Sociale e il coordinatore/referente tecnico della ditta ed eventualmente il personale incaricato dei servizi. Le eventuali riunioni di equipe degli operatori sono da considerarsi all'interno del monte ore previsto. Resta inteso che il Coordinatore/Referente tecnico della ditta dovrà intervenire a richiesta dei servizi sociali del Comune di Malo per motivi inerenti i servizi oggetto del presente appalto.

Al termine di ogni mese l'Assistente sociale incaricato verificherà, di concerto con il Coordinatore/Referente tecnico della Ditta e in base al contenuto dei prospetti, il servizio svolto dalla Ditta il tutto in relazione all'emissione mensile della fattura. Il Comune provvederà alla liquidazione della fattura mensile entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo dell'Ente.

Con riferimento ai mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, il comune di Malo metterà a disposizione 5 auto.

ART. 10 - DIMENSIONE PRESUMIBILE DEL SERVIZIO

Il monte ore convenzionale, per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2021 è stimato in complessive e presunte n. 11.300 ore.

Tale monte orario convenzionale ha valore semplicemente indicativo e non vincolante per la stazione appaltante è fornito al solo scopo di rendere la dimensione massima del servizio e di calcolare la base d'asta per l'espletamento della procedura. Conseguentemente il numero degli utenti assistiti a domicilio ed il relativo carico assistenziale potrebbe diminuire in relazione ad eventuali ricoveri in RSA, RP o Ospedali.

Non saranno dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni, rispetto al monte orario, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. Il comune di Malo si riserva, pertanto, la facoltà di richiedere alle medesime condizioni, aumenti o diminuzioni delle prestazioni assistenziali, senza che la Ditta possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere maggiori compensi di sorta. Si precisa che il Comune provvederà al pagamento del solo servizio richiesto e quindi reso dalla Ditta.

ART. 11 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO

Il contratto di appalto avrà la durata di tre anni, dal 1.01.2019 al 31.12.2021.

La durata del contratto potrà essere eventualmente prorogata, ai sensi dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 12 - PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della ditta saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del comune di Malo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i soli fini inerenti l'espletamento del servizio in questione. Detti dati saranno pubblicizzati o prodotti a terzi, in sede accesso agli atti o di eventuale contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La ditta appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui potranno venire a conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso dell'Ente.

ART. 13 – IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo presunto del servizio, posto a base d'asta, è pari a **Euro € 197.750,00** al netto di IVA, corrispondente al "monte ore convenzionale" di cui al precedente articolo 9 previsto per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2021.

Il corrispettivo comprende in particolare tutte le spese, nessuna esclusa, che la Ditta deve sostenere quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Eventuale abbigliamento e presidi di protezione dei lavoratori;
- Direzione, coordinamento e gestione del servizio;
- Assicurazioni sociali e previdenziali;
- Materiale di consumo;
- Oneri aziendali;
- Indennità varie dovute al personale;
- utilizzo del telefono;
- attività aggiuntive eventualmente previste nel progetto di gestione il quale verrà allegato, unitamente al presente capitolato, al contratto di appalto.

Nessun altro compenso spetterà alla Ditta per i servizi di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo richiesto dalla Ditta è stato determinato dalla stessa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendo carico alla Ditta ogni rischio e/o alea. La stessa, prima di presentare la propria offerta, dovrà effettuare una verifica sulle condizioni del territorio, della viabilità e dei mezzi di trasporto. La partecipazione alla presente procedura di gara e la sottoscrizione del contratto di appalto determinano, da parte della Ditta, in modo chiaro ed inequivocabile, la conoscenza del territorio, della documentazione di gara, delle condizioni di lavoro e della natura del servizio.

E' riconosciuto unicamente la rivalutazione annuale ISTAT sulla base delle norme vigenti. Il prezzo offerto in sede di gara è da considerarsi non ulteriormente modificabile a meno di scostamenti contrattuali, che incidano più del 10% sul prezzo orario posto a base di gara.

ART. 14 - TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolare fattura a cadenza mensile.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del responsabile dell'esecuzione, entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture al protocollo del comune.

ART. 15 - MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA O DELL'ORGANIZZAZIONE

Il comune di Malo si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi periodo di affidamento del servizio, a suo insindacabile giudizio, con preavviso di almeno 30 giorni, diverse conformazioni organizzative in relazione agli sviluppi normativi e regolamentari di riferimento, agli accordi e convenzioni con l'Ulss di riferimento in ordine all'applicazione delle normative regionali e/o in base alla programmazione approvata dal comune.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto verrà risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b. inosservanza delle norme del presente capitolato;
- c. dopo tre contestazioni per irregolarità del servizio;
- d. apertura di procedura di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della Ditta;

In tali casi, il comune sarà tenuto a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettivo sino al giorno della risoluzione del contratto, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute.

Qualora in conseguenza della modifica degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero intervenire modifiche che avessero ad incidere sui servizi stessi, il comune potrà recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sessanta giorni, senza che la Ditta abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'attività di verifica, controllo e vigilanza, che sarà effettuata ogni qualvolta il comune lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dall'Assistente sociale incaricato, al quale dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

ART. 18 - PENALITÀ

Nel caso di inadempienze nella gestione dei servizi (compresa la mancata rendicontazione in merito all'avanzamento del progetto di gestione) segnalate per iscritto dall'Assistente Sociale, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione trasmessa a mezzo raccomandata A.R., fatti salvi eventuali indennizzi per l'accertamento dei maggiori danni. Fermo restando l'applicazione della penalità citata, l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

In casi meno gravi il comune si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo che il Coordinatore sociale, avrà intimato almeno due volte alla Ditta, a mezzo di raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

In caso di negligenze o inadempienze (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori, ritardi nelle comunicazioni dovute, mancata sostituzione del personale addetto, turn-over del personale superiore al 40% nel periodo in questione, inadempienze del personale nel comportamento e nel servizio ecc.) il Responsabile del Servizio procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Ditta a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Nel caso, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, una sanzione pari ad Euro 250,00.

La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita ad uno od a più motivi.

La Ditta non può interrompere o sospendere il servizio se non previa autorizzazione del comune.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, l'Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un'altra Ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico della Ditta affidataria del servizio, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo.

Il comune a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

ART. 19 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

La Ditta è tenuta all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanandi, anche in corso di servizio, da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare in tutto o in parte la gestione dei servizi a terzi.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il comune di Malo e la ditta in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con la presente convenzione, viene individuato quale foro competente quello di Vicenza.

ART. 22 – SICUREZZA

Considerato che gli operatori dei Servizi di assistenza domiciliare si recheranno negli uffici del Comune solo unicamente ed eventualmente per le riunioni periodiche con il Coordinatore/referente tecnico della Ditta non sussistono rischi interferenziali e non si rende pertanto necessario procedere alla redazione del DUVRI. L'Assistente Sociale del Comune e il Coordinatore/Referente tecnico della Ditta dovranno prendere gli opportuni contatti con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune per illustrare a titolo prudenziale agli operatori il documento di valutazione del rischio di pertinenza del Comune e il relativo piano di evacuazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre adeguato documento di valutazione del rischio relativo ai servizi e provvedere alla formazione degli operatori.